

(N. 2136)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(PELLA)

di concerto col Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

col Ministro dell'Interno

(TAMBRONI)

col Ministro del Bilancio

(ZOLI)

e col Ministro della Marina Mercantile

(CASSIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 AGOSTO 1957

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi, conclusi a Stoccolma, tra l'Italia e la Svezia, il 20 dicembre 1956:

- Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per regolare certe altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.
 - Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni.
-

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione tra l'Italia e la Svezia in materia di imposte dirette, conclusa a Stoccolma il 20 dicembre 1956, si propone — come altri accordi del genere — di evitare che un soggetto venga assoggettato due volte all'imposta per lo stesso reddito.

Essa prevede, inoltre, lo scambio di notizie ed informazioni, al fine di evitare le frodi e le evasioni fiscali.

Per apprezzare la portata della Convenzione stessa è necessario accennare brevemente ai principi cui si informa la tassazione nei due Paesi, agli effetti delle imposte dirette.

Secondo la legislazione svedese i redditi sono assoggettati ad imposta in quel Paese non soltanto se siano prodotti in Svezia, ma anche se siano prodotti all'estero quando il beneficiario, persona fisica o ente collettivo, abbia il domicilio in detto Paese.

In Italia invece, vige: agli effetti delle imposte reali (imposta di ricchezza mobile, imposta sui fabbricati ed imposte fondiarie) il principio della *lex rei sitae*; agli effetti della nuova imposta sulle società un sistema analogo a quello svedese; agli effetti della imposta complementare progressiva sul reddito, un sistema che si può considerare intermedio, assoggettandosi ad imposta anche i redditi prodotti all'estero (se il beneficiario sia una persona fisica) nella misura in cui il reddito stesso venga goduto in Italia.

Tale diversità di sistemi non ha impedito, però, di disciplinare la materia con soddisfacenti risultati per entrambe le parti contraenti.

CONTENUTO DELLA CONVENZIONE

Art. 1. — Stabilisce che la Convenzione è applicabile alle persone fisiche e alle persone morali domiciliate nei due Paesi. Il concetto di domicilio viene fissato nel successivo articolo 3.

Art. 2. — Elenca le imposte cui la Convenzione si applica e precisa che dette imposte comprendono anche le sopratasse, le addizionali, ecc. dovute allo Stato, e agli Enti locali. La elencazione tuttavia non è tassativa, poiché è previsto che la Convenzione si applicherà an-

che ad ogni altra imposta futura avente natura analoga.

Art. 3. — Stabilisce cosa debba intendersi per domicilio delle persone fisiche e delle persone morali: per le prime esso è il luogo ove dette persone fisiche hanno la residenza effettiva e la casa di abitazione o il luogo ove soggiornano in via permanente, per le persone morali il domicilio è da considerarsi nello Stato in cui è situata la sede della direzione effettiva. L'articolo disciplina, pure, il caso in cui venisse a risultare l'esistenza contemporanea di un domicilio in ciascuno degli Stati contraenti e il caso di trasferimento definitivo del domicilio da uno Stato all'altro.

Lo stesso articolo, al paragrafo 5, definisce in maniera particolareggiata il termine « stabile organizzazione » che ricorre negli articoli seguenti precisando successivamente, paragrafo 6, che non costituisce « stabile organizzazione » nell'altro Stato il fatto che un contribuente di uno Stato ha relazione d'affari nel primo Stato per mezzo di un commissario o di un mediatore autonomo e agente come tale nel quadro della sua normale attività, o che possieda nell'altro Stato anche sotto forma di organizzazione stabile un ufficio la cui attività si limiti all'acquisto di merci o prodotti destinati ad essere venduti o trasformati dalla sua impresa nel primo Stato.

Art. 4. — Stabilisce che i redditi dei beni immobili (terreni e fabbricati) compresi quelli provenienti dalla gestione di miniere, giacimenti, ecc. sono tassabili nello Stato ove i beni sono situati (*lex rei sitae*).

È questo un principio universalmente riconosciuto in tutte le convenzioni contro le doppie imposizioni.

Art. 5. — Questo articolo, si riferisce ai redditi delle imprese industriali e commerciali, stabilendo il principio (paragrafo 1) che i redditi stessi debbono essere tassati dallo Stato nel cui territorio essi vengano prodotti per mezzo di una stabile organizzazione, ovvero, il che torna lo stesso, che i redditi ricavati dalla impresa di uno Stato nel territorio dell'altro Stato non sono tassabili nel se-

condo Stato, se la impresa non abbia nel territorio di quest'ultimo una stabile organizzazione secondo il significato dato a tale termine nell'articolo 3, paragrafi 5 e 6, della Convenzione. Questo beneficio è, in sostanza, conforme ai principi che regolano l'applicazione della nostra imposta di ricchezza mobile ed al principio accettato dall'Italia nelle altre convenzioni da essa stipulate con altri Stati al fine di evitare le doppie imposizioni.

Col paragrafo 2 si è disposto che i profitti sottratti a tassazione in uno Stato, attraverso accordi tra una impresa dei due Stati che partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, alla gestione o al capitale di una impresa dell'altro Stato (cosidette imprese madre e figlia) quando le condizioni stabilite o imposte tra di loro sono diverse da quelle che sarebbero state fatte se le due imprese fossero state indipendenti l'una dall'altra, possono essere tassati dallo Stato nel quale i profitti stessi sono stati dissimulati. In pratica la dissimulazione di profitti può avvenire in vari modi e precisamente: mediante fatturazione di merci, prodotti o servizi a prezzi più alti o più bassi di quelli correnti; mediante il caricamento di eccessive spese; mediante la creazione di poste attive o passive fittizie, ecc. In tutti questi casi l'Amministrazione fiscale di ciascuno dei due Stati è autorizzata, in forza della norma esaminata, a procedere alla corretta determinazione del reddito e se una duplicazione di imposta dovesse verificarsi in conseguenza dell'accertamento da parte di uno Stato, di profitti che siano già stati dichiarati e tassati nell'altro Stato, un accordo dovrebbe intervenire per le Autorità competenti dei due Stati, ai sensi dell'articolo 20 della Convenzione, al fine di eliminare la duplicazione.

Art. 6. — Regola la tassazione delle cosiddette *redevances* o *royalties* (diritti d'autore, brevetti e marchi di fabbrica, ecc.) e, in generale, dei canoni ed altri proventi relativi alla cessione dell'uso di beni aventi natura analoga, compresi i proventi derivanti dalla proiezione nell'altro Stato di pellicole cinematografiche.

La regola comporta che i canoni e gli altri proventi riscossi come corrispettivo della con-

cessione dell'uso dei beni di cui sopra, sono tassabili nello Stato in cui si trova il percipiente, a meno che questi abbia nell'altro Stato una stabile organizzazione.

Una disposizione analoga si trova in quasi tutte le convenzioni contro le doppie imposizioni già stipulate e, quindi, non si è fatto altro che seguire un principio comunemente accettato.

L'articolo stabilisce, peraltro, che la regola summenzionata non è applicabile nel caso e nella misura in cui i canoni eccedano il valore intrinseco dei diritti per i quali sono corrisposti.

Art. 7. — Regola la materia dei redditi derivanti dalla gestione di navi e di aeromobili. In forza di questa disposizione viene stabilito che detti redditi sono tassabili nello Stato nel cui territorio si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima ed aerea. Ciò comporta, secondo un principio già accolto in altre convenzioni analoghe e specialmente in quelle particolari limitate ai redditi della navigazione marittima ed aerea, l'impegno a non procedere alla tassazione dei redditi che le compagnie di navigazione marittima ed aerea possono ricavare dal traffico nei porti ed aeroporti di uno dei due Stati contraenti quando dette imprese abbiano la sede della direzione effettiva nell'altro Stato. Tale regola del prelievo del tributo da parte di uno Stato soltanto risponde a motivi di esigenze pratiche, date le caratteristiche tutte speciali delle attività considerate.

Art. 8. — Per intendere la portata di questo articolo è necessario tenere presente che secondo la legge svedese i dividendi pagati ai propri azionisti residenti all'estero e, quindi, anche in Italia, da una società svedese sono soggetti all'imposta del 20 per cento mediante ritenuta alla fonte. Secondo la legge italiana, invece, i dividendi corrisposti da una società italiana a persone fisiche o giuridiche residenti in Svezia non sono assoggettabili alla imposta di ricchezza mobile nè ad alcuna altra imposta reale, ma scontano l'imposta complementare soltanto quando siano corrisposti a persone fisiche con una aliquota che, trattandosi di azionisti individuali, difficilmente rag-

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

giunge il 20 per cento, mentre i grossi azionisti che normalmente sono costituiti in società, non pagano alcuna imposta.

L'articolo in esame mira ad attenuare questa disparità di trattamento, stabilendo (paragrafo 1) che, mentre l'Italia applicherà regolarmente l'imposta complementare, la Svezia limiterà la tassazione, riducendo l'aliquota dal 20 per cento ad un massimo del 5 per cento se il percipiente domiciliato in Italia sia una persona fisica. Se invece il percipiente sia una società domiciliata in Italia, la Svezia applicherà l'imposta sui dividendi, sempre con l'aliquota ridotta che non può superare il 5 per cento, soltanto se la società italiana abbia in Svezia una stabile organizzazione. Nello stesso articolo (paragrafo 4) è stata, poi, inserita una espressa disposizione circa la tassabilità dei dividendi provenienti da una società estera (nel caso svedese) ad una società italiana, agli effetti dell'imposta sulle società, istituita con legge 6 agosto 1954, n. 603.

Art. 9. — Si è stabilito con questo articolo che gli interessi ed altri redditi delle obbligazioni e di ogni altra forma di prestiti, di depositi, ecc. provenienti dall'Italia ad un contribuente domiciliato in Svezia saranno assoggettati a tassazione in Italia (*lex rei sitae*), mentre la Svezia accorderà sui tributi dovuti in quel Paese una deduzione pari all'importo delle imposte pagate in Italia sugli interessi summenzionati. In forza di tale regola i due Stati seguiranno ad applicare le loro imposte in conformità alle disposizioni vigenti in ciascun Paese, salvo l'impegno da parte svedese di accordare l'anzidetta deduzione.

Poiché l'attuale ordinamento tributario svedese non prevede una imposta ritenuta alla fonte sugli interessi, si è stabilito che le due Parti contraenti si concerteranno ove tale tributo venisse instaurato in quel Paese.

Art. 10. — Gli stipendi, i salari e le remunerazioni analoghe nonchè le pensioni pagati da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione politica come corrispettivo dei servizi ad essi resi sono tassabili soltanto nello Stato in cui si trova l'ente debitore.

Una eccezione a questo principio si fa quando gli stipendi, le pensioni e simili compensi siano corrisposti a cittadini dell'altro Stato contraente. In tale caso lo Stato di cui il percipiente è cittadino ed in cui esso esplica la propria attività a favore dell'altro Stato conserva il diritto alla tassazione al fine di evitare che il cittadino stesso, per il solo fatto di svolgere la propria attività a favore dell'altro Stato contraente o di una sua suddivisione politica sia assoggettato ad un trattamento tributario diverso da quello cui sono soggetti gli altri cittadini.

L'articolo, infine, stabilisce che le disposizioni in esso contenute non sono applicabili alle somme suindicate versate per servizi resi in rapporto ad un'attività commerciale o industriale esercitata da uno degli Stati contraenti a scopo di lucro.

Art. 11. — Per le remunerazioni, relative ai servizi personali, diverse da quelle considerate nel precedente articolo 10 e per le remunerazioni delle libere professioni è stato adottato il principio generale che il diritto alla tassazione spetta allo Stato ove viene esercitata la attività. La disposizione del primo comma, dell'articolo in esame, che stabilisce tale principio, si applica tanto agli impiegati e salariati dipendenti da enti e ditte private, quanto ai liberi professionisti, normalmente residenti, gli uni e gli altri, in uno Stato e che svolgano un'attività nell'altro Stato. Il luogo dove lo stipendio, la retribuzione o l'onorario vengono corrisposti non ha rilievo ai fini della tassazione.

Tuttavia, in deroga a tale principio, si è stabilito che le persone fisiche aventi il domicilio fiscale in uno dei due Stati, sono esonerati dall'imposta nell'altro Stato, per le remunerazioni anzidette percepite in dipendenza dell'attività svolta in quest'altro Stato nel corso di un anno civile, se si verificano le seguenti condizioni: a) che il soggiorno in quest'ultimo Stato non abbia superato nel complesso 183 giorni; b) che l'attività sia svolta per conto o in qualità di mandatario di una persona fisica o morale avente il domicilio nel primo Stato; c) che le dette remunerazioni non abbiano gravato come tali il reddito di un'attività tassabile nello

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

altro Stato; d) che il mandatario non eserciti una libera professione in quest'altro Stato mediante una propria stabile organizzazione. Queste disposizioni, peraltro, non sono applicabili alle remunerazioni dei professionisti dello spettacolo (artisti teatrali e cinematografici, della radio o della televisione, musicisti e atleti).

La deroga si ispira, più che altro, a ragioni di carattere pratico, come è quella di favorire lo scambio di personale tecnico fra i due Paesi, l'attività degli Agenti di commercio di un Paese nel territorio dell'altro e soprattutto, quello di evitare le difficoltà cui si andrebbe incontro in sede di accertamento e riscossione di imposte a carico di persone che sono solo temporaneamente presenti nel territorio di ciascuna delle Parti contraenti.

Art. 12. — Ha lo scopo di favorire lo sviluppo dei rapporti culturali fra i due Stati, agevolando dal punto di vista tributario il soggiorno di professori e di membri del corpo insegnante di uno degli Stati contraenti nel territorio dell'altro Stato a scopo d'insegnamento nelle università o in altri istituti d'insegnamento superiore. Il reddito che detti professori ricavano quale compenso dall'insegnamento così prestato, non è assoggettabile ad imposta nello Stato in cui gli stessi soggiornano, se la loro residenza quivi non ecceda il periodo di due anni.

Art. 13. — Gli studenti e gli apprendisti aventi il domicilio in uno degli Stati contraenti che risiedano temporaneamente nell'altro Stato al solo scopo di compiere studi o acquisire cognizioni in campo professionale, sono esenti da imposta in tale altro Stato sulle somme che essi ricevono da persone che si trovano nel primo Stato per il loro mantenimento, educazione e formazione. La disposizione ha lo scopo di favorire il soggiorno di cittadini di uno dei due Stati nel territorio dell'altro Stato a scopo di studio o di perfezionamento professionale. Lo esonero può essere accordato soltanto alle persone suindicate e per le somme alle stesse inviate dal Paese di origine per il loro mantenimento ed i loro studi.

Art. 14. — Contiene una norma di carattere generale, stabilendo che le imposte dovute per

qualsiasi altro reddito diverso da quelli considerati negli articoli precedenti sono applicate nello Stato ove il beneficiario ha il suo domicilio.

Art. 15. — Riguarda l'imposizione sul patrimonio. Per quanto non esiste attualmente nell'ordinamento tributario italiano un'imposta del genere, la formulazione dello stesso è tale da garantire gli interessi dell'Erario e dei contribuenti nel caso che una imposta sul patrimonio venisse ripristinata in futuro.

Art. 16. — La disposizione di questo articolo stabilisce che, nel caso di eredità indivise, le esenzioni o riduzioni d'imposte spettanti in forza della Convenzione ad un contribuente di uno dei due Stati nell'altro Stato sono applicabili nella misura in cui l'imposta è imputabile alla quota-parte degli elementi imponibili di pertinenza di detto contribuente.

Art. 17. — L'articolo, in deroga ad ogni altra disposizione della Convenzione, dispone che ciascuno Stato, ai fini dell'applicazione delle imposte a carattere progressivo, può applicare le aliquote relative, tenendo conto di tutti gli elementi imponibili. Ciò comporta, ad esempio, per l'Italia che un contribuente quivi domiciliato pagherà l'imposta complementare sui redditi tassabili in Italia, ma con l'aliquota relativa al cumulo di tutti i suoi redditi, anche se taluni di essi, per effetto della Convenzione, siano tassabili in Svezia.

Art. 18. — Contiene una norma di carattere generale, stabilendo che le disposizioni della Convenzione non limitano i diritti e i vantaggi che le legislazioni degli Stati contraenti accordano ai contribuenti per le imposte considerate nell'articolo 2 della Convenzione. Lo articolo in esame stabilisce, inoltre, che le persone fisiche residenti in uno dei due Stati, tassabili nell'altro Stato, beneficiano in quest'altro Stato delle esenzioni, abbattimenti alla base, ecc. accordati alle persone fisiche di esso Stato che però non vi abbiano il domicilio.

Art. 19. — Stabilisce che le Autorità fiscali dei due Paesi potranno richiedersi notizie

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e ogni altro elemento necessario per assicurare l'applicazione delle disposizioni della Convenzione, per evitare la frode fiscale e per applicare le regole destinate a prevenire l'evasione fiscale nel campo dei tributi previsti nella Convenzione stessa. Tali informazioni dovranno peraltro essere tenute segrete e non potranno essere comunicate — al di fuori del contribuente o del suo mandatario — a persone diverse da quelle che intervengono nei diversi stadi della procedura di accertamento e della riscossione del tributo o nelle contestazioni. In ogni caso le informazioni che i due Stati possono scambiarsi sono quelle che, in base agli ordinamenti interni dei medesimi, sono disponibili presso ciascuna amministrazione fiscale, semprechè non si tratti di informazioni che porterebbero alla rivelazione di un processo di fabbricazione o a compromettere un segreto industriale, commerciale o professionale o di ordine pubblico.

Art. 20. — Stabilisce la procedura da seguire al fine di evitare le doppie imposizioni che si siano verificate in contrasto con le norme della Convenzione, prevedendo, fra l'altro, accordi amichevoli fra i due Stati.

Art. 21-22-23. — Stabiliscono le modalità per la ratifica e la data di entrata in vigore della Convenzione che avverrà al momento dello scambio degli strumenti di ratifica nonché la decorrenza per l'applicazione delle norme in essa contenute. La durata della Convenzione è a tempo indeterminato; tuttavia ciascuno dei due Stati contraenti potrà denunciare entro il 30 giugno di ogni anno ma non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua ratifica.

CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI

La Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia d'imposta sulle successioni consta in tutto di 12 articoli e pone i principi ai quali i due Stati contraenti devono attenersi, con effetto

dalla sua entrata in vigore, ciascuno per la sua parte, nell'accertamento delle eredità relitte rispettivamente da un cittadino italiano il quale abbia beni in Svezia o comunque intrattenga relazioni economiche o giuridiche con tale Stato o da un cittadino o residente del Regno di Svezia il quale intrattenga relazioni economiche o giuridiche con l'Italia.

Ciò premesso, si reputa necessario precisare quali sono le norme che nella nostra legge tributaria, relativa ai trasferimenti *mortis causa*, si riferiscono alla localizzazione delle attività ereditarie, al fine di assoggettarle a tributo e quali siano queste norme nella legislazione svedese, perchè appaia meglio di quali diversi principi la Convenzione rappresenti la composizione su base di reciprocità fra i due Stati.

Le poche norme esistenti nel nostro sistema si trovano nell'articolo 20 della legge tributaria sulle successioni 30 dicembre 1923, numero 3270, il quale, dettando il criterio per discriminare tra i beni caduti nella successione quelli assoggettabili a imposta e quelli che ne restano esenti, si fonda sul principio della *lex rei sitae*, prescindendo da ogni altro elemento inerente alla successione. Sono soggetti all'imposta di successione quei beni che si trovano nello Stato italiano al momento della apertura della successione indipendentemente dal luogo della morte dell'autore della successione e della di lui qualità di cittadino italiano e straniero: sono conseguentemente esenti dall'imposizione tutti i beni mobili e immobili situati al di fuori dello Stato italiano.

Il principio della nostra legge, trova applicazione nei confronti dei beni corporali e di quelli incorporali, cioè a dire di quei beni consistenti in diritti, come i crediti etc. È opportuno precisare subito che la nostra legge tributaria sulle successioni considera « crediti », i diritti, le obbligazioni e le azioni che hanno per oggetto esclusivamente somme di denaro, quali i titoli di rendita pubblica, i buoni del tesoro, i titoli delle obbligazioni al portatore o nominativi, i buoni postali fruttiferi e le azioni dirette a reclamare il pagamento o la consegna di una somma di denaro, beni tutti per i quali vale anche il principio della territorialità.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In particolare per i crediti intesi nell'ampia accezione su descritta, la nostra legge, sia che essi appartengano a cittadini, sia che spettino a stranieri, li considera esistere nello Stato, quando si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) che siano esigibili nello Stato;
- b) che siano assicurati su beni posti nello Stato;
- c) che siano corrispettivi di contratti di qualsiasi specie aventi per oggetto immobili siti nello Stato;
- d) che siano dipendenti da contratti stipulati fra cittadini nello Stato.

È da osservare che in sostanza anche tali principi rispondono al concetto della *lex rei sitae*, in quanto i crediti sono considerati o con riguardo agli effetti che essi producono o sono capaci di produrre nella loro estrinsecazione territoriale, con riguardo al pagamento (esigibili in Italia), o in ordine alle garanzie dalle quali sono assistiti (assicurati su beni posti in Italia), o in ordine all'oggetto che ha dato origine alla ragione creditizia (contratti relativi a beni immobili situati in Italia), o, infine, in ordine al territorio nel quale la contrattazione ha avuto luogo (contratti stipulati fra cittadini in Italia).

La legge tributaria considera mobili i diritti, le obbligazioni e le azioni che hanno per oggetto cose mobili, le azioni dei soci nelle società anonime o in accomandita per azioni, le quote di partecipazione nelle società, in nome collettivo o in accomandita semplice, il cui patrimonio sia costituito esclusivamente da beni mobili e se questo comprende beni mobili e beni immobili, considera mobili le quote di partecipazione fino a concorrenza del valore dei beni mobili, mentre considera di natura immobile la parte riguardante gli immobili. Vale anche per questi beni il principio della territorialità.

Anche per i titoli di rendita emessi da Governi esteri e alle azioni ed obbligazioni di società estere e di altri enti con sede all'estero, la nostra legge, sia pure con difficoltà di logica, applica il principio delle *lex rei sitae* dichiarandoli soggetti all'imposta successoria quando si trovino in Italia i titoli relativi.

Contro queste norme che in sostanza si conducono al principio unico della territorialità dei beni, dichiarando che l'imposta dello Stato

non può indirizzarsi che ai beni esistenti, sta il sistema svedese che a somiglianza di quello di molti altri Stati europei e del sistema statunitense, applica per la determinazione della eredità relitta, il triplice principio, « della territorialità dei beni », « del domicilio » e della « nazionalità » del *de cuius* ». In forza di tali principi tosto che si tratti dell'eredità di uno svedese o di persona domiciliata in Svezia, la legge svedese considera appartenente al di lui asse patrimoniale, tutti i beni da lui posseduti, ovunque sia avvenuto il decesso (all'estero o in Svezia) e dovunque si trovino i beni relitti.

Al sistema italiano quindi, improntato a principi di eccezionale liberalità, si contrappone il principio svedese improntato invece a grande rigore in forza del quale, allorchè si tratti della successione di uno svedese o di persona domiciliata in Svezia, l'imposta successoria svedese che è anch'essa progressiva, viene ad essere determinata in relazione a tutto il complesso patrimoniale della persona della cui eredità si tratta, ovunque essa sia deceduta e ovunque si trovino i beni pertinenti al suo asse patrimoniale.

A tal riguardo meritano particolare cenno gli articoli 3, 4 e 5 della Convenzione i quali sono quelli che in effetti la concretizzano, in quanto pongono i criteri ai quali i due Stati contraenti devono attenersi per stabilire quale parte del patrimonio del *de cuius*, essi possono considerare esistenti nel loro territorio e quindi assoggettare al tributo di successione. Detti articoli risolvono, su basi di reciprocità, le difficoltà insorte per conciliare principi diversi, quelli della legge italiana rinunciataria e quelli della svedese che almeno teoricamente affermano il diritto dello Stato a percepire l'imposta sul trasferimento *mortis causa* del patrimonio di un suo cittadino o di persona domiciliata nel suo territorio, commisurandola ed applicandola su tutto interamente il patrimonio relitto, senza alcuna discriminazione fra beni esistenti nel territorio nazionale e allo estero.

Per i beni immobili è stato posto il principio « della territorialità », in forza del quale essi sono assoggettati a tributo nello Stato in cui si trovano al momento dell'apertura della successione (articolo 3, 1° comma della Convenzione).

Il primo e gli altri alinea dell'articolo 3 dettano norme per la localizzazione delle cose e dei diritti aventi particolare relazione con un determinato bene materiale, ponendo per essi, agli effetti della localizzazione, lo stesso criterio della « territorialità ». Il secondo comma dell'articolo 3 stabilisce infatti che i beni immobili comprendono gli accessori e le scorte vive e morte delle aziende agricole e boschive e che si considerano come immobili l'usufrutto e ogni altro diritto reale su detti beni.

Sono parimenti considerati immobili e quindi assoggettabili a tributo nel luogo in cui si trovano i beni ai quali si riferiscono, i canoni provenienti dal godimento altrui di immobili o dallo sfruttamento di miniere e i crediti garantiti da pesi immobiliari.

Il criterio della territorialità è stato anche adottato in ordine ai beni investiti in una impresa commerciale o industriale o destinati all'esercizio di una professione liberale quando si tratti di una stabile organizzazione.

Tali beni sono anche essi tassabili nel luogo in cui esiste la stabile organizzazione della impresa commerciale o industriale o dell'esercizio della professione liberale (articolo 4).

Il secondo comma dell'articolo 4 della Convenzione stabilisce che cosa si debba intendere per stabile organizzazione. Essa è intesa come il luogo nel quale speciali installazioni sono permanentemente utilizzate o nel quale sono state prese speciali disposizioni in vista di un esercizio.

Per i beni mobili la Convenzione pone il criterio del domicilio, cioè a dire i mobili relitti dal *de cuius*, saranno considerati esistenti nel luogo in cui egli è domiciliato al momento della morte.

In verità trattasi di beni che per la loro particolare natura seguono l'ereditando nel luogo della sua abituale casa di abitazione e quindi è sembrato rispondente a giustizia che per la generalità di tali beni, si debba tener conto, ai fini fiscali, dello Stato del domicilio, inteso questo, secondo le parole stesse della Convenzione, come luogo della residenza effettiva e della casa di abitazione.

La Convenzione pone i criteri per la determinazione della residenza del *de cuius* e prevede altresì, nei casi dubbi, la possibilità di accordi amichevoli tra i due Stati contraenti.

In relazione a tale disposizione della Convenzione bisogna considerare i titoli di rendita di Stati esteri e le azioni e le obbligazioni di Società estere, il cui valore, come è noto, non dipende dalla loro materialità, ma dal diritto che in essi è incorporato.

La nostra legge adotta per essi il criterio della territorialità dichiarando, per i titoli di rendita emessi da Governi esteri e per le azioni e le obbligazioni di Società estere o di altri enti che abbiano sede all'estero che sono da comprendersi nell'asse relitto dal *de cuius* quando si trovino in Italia i titoli che li rappresentano.

Questa disposizione della nostra legge è assai meccanica. Non risulta che essa abbia mai avuto applicazione in quanto, verificandosi il caso del decesso di un detentore di titoli del genere, gli eredi non li comprendono nella denuncia di successione, non avendone necessità alcuna, dato che questi titoli esteri possono essere tranquillamente realizzati all'estero, senza alcun particolare adempimento attraverso cui giunga al Fisco italiano notizia dell'avvenuta evasione.

Bisogna ora considerare le azioni e le obbligazioni di società italiane.

Si è detto che anche per i mobili, fra cui, come sopra è stato indicato, rientrano le azioni della Società, vale il principio della territorialità. Sono pertanto assoggettabili a tributo tutti i beni mobili e quindi anche le azioni di società italiane che al momento della morte si trovano nello Stato italiano, mentre quelli che si trovano all'estero ne sono esenti. Sono quindi esenti secondo tale disposizione le azioni di Società italiane quando si trovino all'estero i titoli relativi.

Anche questa disposizione della nostra legge risulta assai meccanica quando si ha riguardo alla natura delle azioni di società il cui valore è dato dal diritto in esse incorporato, per cui la loro assoggettabilità a tributo in Italia avrebbe dovuto essere stabilita anche nel caso in cui il titolo rappresentativo, si trovi all'estero al momento del decesso del *de cuius*. Ma tale soluzione logica è in contrasto con la nostra legge.

Di fronte al sistema della legge italiana relativamente alla assoggettabilità a tributo delle azioni di società, sta quella svedese. Secondo la legge di tale Stato nel caso in cui azioni di

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

qualsiasi specie facciano parte dell'asse ereditario relitto da uno svedese, o da persona domiciliata in Svezia queste azioni sono soggette a tassazione.

Le azioni di Società svedesi comprese nella successione di uno straniero anche se non domiciliato in Svezia, sono ugualmente sottoposte a tributo successorio in Svezia sia che esse facciano parte di beni investiti in una impresa esercitata in Svezia, sia che esse non facciano parte dei beni investiti in una simile impresa.

Anche in questo campo ai principi della nostra legge rinunciataria, corrispondono principi rigorosi della legge svedese. Trattandosi di beni che sono sottratti all'obbligo della denuncia (per i titoli di rendita di Stati esteri e per le azioni di società estere in ogni caso, quando anche al momento del decesso si trovassero in Italia i titoli rappresentativi e per le azioni di società italiane per la ammissione fatta dalla legge quando si trovano all'estero i titoli relativi) donde il verificarsi di evasioni fiscali, la Convenzione ha posto per la localizzazione di tali beni mobili il criterio del domicilio. Essi sono assoggettati a tributo nello Stato del domicilio del *de cuius* al momento della apertura della successione.

L'articolo 6 della Convenzione pone i criteri per l'ammissione delle passività stabilendo il principio comune tanto alla legge italiana quanto a quella svedese, dell'effettiva afferenza della passività ai beni ereditari.

Infatti in forza di tale articolo i debiti che gravano i beni previsti negli articoli 3 e 4 della Convenzione, sono imputati nello Stato nel quale detti beni sono assoggettati ad imposta, sul valore di essi, mentre gli altri debiti sono imputati sul valore dei beni che sono assoggettati all'imposta nello Stato in cui il *de cuius* aveva il suo domicilio al momento del decesso.

Quando l'ammontare dei debiti che, a norma delle disposizioni precedenti, possono essere imputati in uno degli Stati contraenti supera il valore dei beni che uno degli Stati ha il di-

ritto d'imporre, la differenza non coperta è imputata sui beni assoggettati a tributo nello altro Stato.

A quest'ultima regola generale l'articolo 6 della Convenzione pone una eccezione per quanto riguarda i debiti che specificatamente si riferiscono a beni compresi in disposizioni fidecommissarie stabilendo che essi non possono essere imputati a detti beni che nella misura nella quale vi si riferiscono.

Anche nel diritto civile svedese esiste l'istituto del fedecommesso il quale si presenta presso a poco come nel nostro ordinamento, come una sostituzione diversa da quella volgare rispondente alle condizioni, della « doppia istituzione », « dell'*ordo successivus* » e « dell'obbligo di conservare e restituire ».

Data la natura di tale istituto diretto a conservare il patrimonio nell'ambito familiare e nell'ambito della beneficenza, è ovvia la regola che stabilisce che i beni ereditari vincolati da fedecommesso sono conservati nel loro valore economico cioè nell'effettivo arricchimento che essi costituiscono.

L'articolo 7 della Convenzione si riferisce al tasso d'imposta che ciascun Stato può applicare sulla parte di eredità costituita da beni che possono ritenersi esistenti nel suo territorio, stabilendo che esso può essere quello relativo a tutta l'eredità relitta dal *de cuius*, ivi compresi i beni situati nell'altro Stato.

Degli altri articoli i quali si occupano della assistenza per lo scambio di notizie e per l'eliminazione delle controversie che dovessero eventualmente insorgere, merita particolare cenno l'ultimo comma dell'articolo 9 il quale, secondo la norma del nostro sistema, pone in tre anni il periodo di tempo in cui il contribuente il quale abbia pagato duplicamente il tributo, può chiederne la restituzione ed inoltre l'ultimo comma dell'articolo 11 il quale stabilisce la data di entrata in vigore della Convenzione al momento dello scambio degli strumenti di ratifica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi conclusi a Stoccolma, tra l'Italia e la Svezia, il 20 dicembre 1956:

— Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per regolare certe altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio;

— Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità rispettivamente al disposto degli articoli 22 e 11 delle Convenzioni stesse.

ALLEGATO.

CONVENZIONE FRA L'ITALIA E LA SVEZIA, AL FINE DI
EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E DI REGOLARE CERTE
ALTRE QUESTIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO
E SUL PATRIMONIO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E SUA
MAESTÀ IL RE DI SVEZIA, animati dal desiderio di evitare le doppie
imposizioni e di regolare certe altre questioni in materia di imposte sul
reddito e sul patrimonio, hanno deciso di concludere una convenzione ed
hanno nominato a tale scopo come loro plenipotenziari:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

l'Ambasciatore Gioacchino SCADUTO-MENDOLA DI FONTANA DEGLI
ANGELI;

SUA MAESTÀ IL RE DI SVEZIA:

il Ministro degli Affari Esteri, S. E. ÖSTEN UNDÉN.

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri riconosciuti in
buona e dovuta forma, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

La presente Convenzione è applicabile alle persone fisiche domiciliate
nella Repubblica italiana o nel Regno di Svezia, nonchè alle persone
giuridiche italiane e svedesi.

Articolo 2.

§ 1. Le imposte cui la presente Convenzione si applica sono:

A) Per quanto riguarda l'Italia:

- 1) l'imposta sul reddito dei terreni;
- 2) l'imposta sul reddito dei fabbricati;
- 3) l'imposta sui redditi di ricchezza mobile;
- 4) l'imposta sui redditi agrari;
- 5) l'imposta complementare progressiva sul reddito;
- 6) l'imposta sulle società;
- 7) l'imposta sulle obbligazioni;
- 8) le imposte regionali, provinciali, comunali e camerali sul reddito,

B) Per quanto riguarda la Svezia:

- 1) l'imposta statale sul reddito (den statliga inkomstskatten);
- 2) l'imposta sui dividendi delle azioni (kupongskatten);
- 3) l'imposta sui redditi non distribuiti (ersättningskatten);
- 4) l'imposta sulle ripartizioni (utskiftningsskatten);
- 5) l'imposta speciale sull'equipaggio delle navi esenti dalle altre imposte sul reddito (sjömansskatten);
- 6) l'imposta statale sul patrimonio (den statliga förmögenhets-skatten);
- 7) l'imposta comunale sul reddito (den kommunala inkomstskatten);
- 8) le tasse sui vantaggi e sui privilegi speciali (bevillningsavgifterna för särskilda förmaner och rättigheter).

Le imposte elencate nel presente paragrafo comprendono oltre l'ammontare in principale, le soprattasse, gli accrescimenti, le addizionali, gli interessi, le spese ed altri accessori riscossi insieme alla imposta base e dovuti allo stato, alle regioni, alle provincie, ai comuni ed alle camere di commercio.

§ 2. La presente Convenzione si applicherà, inoltre, ad ogni altra imposta avente natura analoga che sarà istituita, dopo la firma della medesima, nel territorio di ciascuno Stato contraente, sul reddito, sul patrimonio, sugli elementi del reddito o del patrimonio o sugli incrementi di patrimonio.

Articolo 3.

§ 1. Ai fini della presente Convenzione, la persona fisica sarà considerata domiciliata in uno dei due Stati se essa ha nel medesimo la residenza effettiva e la casa di abitazione o se vi soggiorna in via permanente.

Se in base al suddetto principio viene a risultare l'esistenza contemporanea di un domicilio in ciascuno degli Stati contraenti, la persona fisica si considera domiciliata nello Stato in cui ha i rapporti personali ed economici più stretti o, se quest'ultimo criterio non consente di risolvere il problema, nello Stato contraente di cui ha la cittadinanza; se essa ha contemporaneamente la cittadinanza dei due Stati contraenti o se non ha la cittadinanza di alcuno di essi, le autorità fiscali dei due Stati si concerteranno caso per caso.

§ 2. Il domicilio delle persone giuridiche si trova nello Stato in cui è situata la sede della direzione effettiva.

§ 3. Il contribuente che ha trasferito definitivamente il suo domicilio da uno Stato all'altro, cessa di essere assoggettato nel primo Stato alle imposte applicate in base al criterio del domicilio, a partire dalla data in cui il trasferimento ha avuto luogo. L'assoggettamento nell'altro Stato, alle imposte stesse, comincerà a decorrere da questa data.

§ 4. Le eredità indivise saranno considerate come situate in quello dei due Stati in cui, conformemente al paragrafo primo del presente articolo, il *de cuius* aveva il suo domicilio al momento della morte.

§ 5. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione « stabile organizzazione » designa le installazioni speciali utilizzate in permanenza o

gli organi da cui emanano le disposizioni speciali prese per lo svolgimento di una attività, come la direzione, gli uffici, le succursali, le officine, i laboratori, i magazzini, le miniere, ogni altro giacimento minerario che formi oggetto di un'attività, con esclusione delle società filiali.

La rappresentanza o agenzia di una impresa costituisce stabile organizzazione, quando l'agente fa abitualmente uso di un potere generale che gli permette di vincolare l'impresa mediante la negoziazione, la sottoscrizione o l'accettazione di contratti o quando l'impresa dispone nel territorio dello Stato ove è situata l'agenzia, di depositi di materie prime o prodotti regolarmente destinati all'esecuzione delle ordinazioni raccolte da questa agenzia.

I cantieri destinati a lavori di costruzione la cui esecuzione ha superato o che si ritiene dovrà superare una durata di dodici mesi, saranno egualmente considerati come organizzazione stabile ai sensi della Convenzione.

§ 6. Il fatto che il contribuente di uno Stato ha relazioni d'affari nell'altro Stato per mezzo di un commissionario o di un mediatore, veramente autonomo e agente come tale nel quadro della sua normale attività, o che possiede nell'altro Stato, anche sotto forma di organi permanenti, un ufficio la cui attività si limita all'acquisto di merci o prodotti destinati ad essere venduti o trasformati dalla sua impresa nel primo Stato, non implica *ipso facto* il possesso di una organizzazione stabile nell'altro Stato.

Articolo 4.

I redditi dei beni immobili, nonché i profitti risultanti dall'alienazione di tali beni, non sono imponibili che nello Stato in cui i beni stessi sono situati.

L'espressione « redditi dei beni immobili » comprende non soltanto i redditi che provengono dalla gestione, dal godimento o dalla utilizzazione diretta di beni immobili, comprese le miniere, i giacimenti ed ogni altra risorsa naturale, ma anche i redditi ricavati, a qualunque titolo, dalla locazione, dall'affitto e da ogni altra concessione del diritto di godimento o di sfruttamento dei beni stessi.

Articolo 5.

§ 1. I redditi derivanti dalla gestione di un'impresa, attribuibili alla organizzazione stabile esistente in uno dei due Stati, non sono tassabili che in questo Stato. Se l'impresa ha organizzazioni stabili nei due Stati, ogni Stato applicherà l'imposta sulla parte dei redditi derivanti dall'attività della organizzazione stabile situata nel suo territorio.

§ 2. Se un'impresa di uno dei due Stati partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, alla gestione o al capitale di un'impresa dell'altro Stato e se le condizioni stabilite od imposte nelle relazioni commerciali o finanziarie delle due imprese sono differenti da quelle che esisterebbero fra imprese indipendenti, i profitti che l'una delle imprese avrebbe normalmente realizzato, e che a causa di queste condizioni non sono stati da essa realizzati, sono inclusi nei profitti di tale impresa e tassati in conseguenza.

Articolo 6.

§ 1. I canoni ed altri proventi che un contribuente di uno degli Stati contraenti ricava per la concessione ad un contribuente dell'altro Stato contraente dell'uso di beni mobili incorporali, come i brevetti d'invenzione, disegni o modelli, processi e formule segrete, marchi di fabbrica ed altri diritti analoghi, i diritti di autore e di riproduzione, i diritti di locazione di pellicole cinematografiche, nonchè i diritti di utilizzazione di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, sono imponibili soltanto nello Stato in cui è domiciliato il beneficiario a condizione che questi non abbia nell'altro Stato una organizzazione stabile della sua impresa. In quest'ultimo caso i canoni non sono imponibili che in quest'altro Stato.

§ 2. Nel caso e nella misura in cui i canoni eccedono il valore intrinseco — compreso un profitto normale — dei diritti per i quali sono corrisposti, la regola del paragrafo primo del presente articolo non è applicabile.

§ 3. I principi dei paragrafi uno e due del presente articolo si applicano, inoltre, ai profitti derivanti dalla alienazione dei suddetti diritti.

Articolo 7.

Le imposte prelevate sui redditi derivanti dalla gestione di imprese di navigazione marittima o aerea — comprese le imposte prelevate sui redditi lordi — non sono dovute che nello Stato nel cui territorio si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Articolo 8.

§ 1. Poichè alla data della firma della presente Convenzione i dividendi attribuiti da una società avente il domicilio fiscale in Italia non sono passibili di un'imposta cedolare, i due Stati contraenti hanno convenuto quanto segue:

1) in Italia, l'imposta complementare progressiva sul reddito è applicata sui dividendi attribuiti ad una società italiana da una persona fisica domiciliata in Svezia;

2) in Svezia, l'imposta sui dividendi di azioni è applicata sui dividendi attribuiti da una società svedese ad una persona fisica domiciliata in Italia, ma l'imposta così percepita non può superare il cinque per cento dell'importo lordo dei detti dividendi;

3) se una società svedese attribuisce dividendi ad una società domiciliata in Italia, l'imposta svedese sui dividendi di azioni non sarà applicata, a meno che la società italiana non abbia in Svezia una organizzazione stabile. In quest'ultimo caso l'imposta svedese è applicabile, ma non può superare il cinque per cento dell'importo lordo dei detti dividendi.

Nel caso in cui l'Italia apporti alla sua legislazione fiscale modifiche comportanti l'applicazione di un'imposta sui dividendi attribuiti da una società avente il domicilio fiscale in Italia a una società avente il domicilio fiscale in Svezia, i due Stati si concerteranno.

§ 2. Nel caso in cui l'imposta sui dividendi di azioni è applicata in Svezia, l'Italia accorderà, agli effetti della sua imposta complementare progressiva, o, se si tratta di dividendi percepiti da una società italiana, agli effetti della sua imposta sulle società, una deduzione che compensi la detta imposta svedese.

§ 3. Nel caso in cui i dividendi sono tassati in Italia, la Svezia accorderà, agli effetti della sua imposta, una deduzione che non può superare il dieci per cento dell'importo lordo dei detti dividendi.

§ 4. I dividendi attribuiti da una società per azioni avente il domicilio fiscale in uno dei due Stati contraenti ad una società per azioni avente il domicilio fiscale nell'altro Stato sono esenti in quest'altro Stato, nella misura in cui, in base alla legislazione di quest'altro Stato, l'esenzione sarebbe accordata se le due società vi avessero il loro domicilio.

In conseguenza:

1) in Italia i dividendi attribuiti da una società per azioni avente il domicilio fiscale in Svezia ad una società per azioni avente il domicilio fiscale in Italia sono assoggettabili all'imposta sulle società;

2) in Svezia, i dividendi attribuiti da una società per azioni avente il domicilio fiscale in Italia ad una società per azioni avente il domicilio fiscale in Svezia sarebbero, salvo certe eccezioni, esonerati dall'imposta. Tuttavia, questa esenzione non sarà accordata che alla condizione che questa ultima società abbia la proprietà effettiva e permanente di azioni o di quote rappresentanti almeno dieci per cento del capitale effettivamente versato della prima società.

Nel caso in cui l'Italia apporti alla sua legislazione fiscale modifiche relative alla materia di cui si tratta nel presente paragrafo, i due Stati si concerteranno.

§ 5. Per l'applicazione della condizione prevista al n. 2) del § 4 del presente articolo, concernente l'esenzione in Svezia, una società sarà considerata come avente la proprietà effettiva e permanente delle azioni o delle quote di un'altra società, se le azioni o le quote sono state, in una forma qualunque e senza interruzione, in sua proprietà esclusiva ed incondizionata per tutta la durata dell'esercizio di quest'altra società. Se le azioni o quote di quest'altra società sono proprietà effettiva e permanente di una terza società dipendente o controllata dalla prima società, quest'ultima sarà considerata come avente egualmente la proprietà effettiva e permanente di una quota parte delle dette azioni o quote corrispondenti proporzionalmente alla sua partecipazione effettiva e permanente al capitale della detta terza società.

§ 6. Per l'applicazione del presente articolo l'espressione « dividendi » designa i dividendi ed altri redditi delle azioni, delle azioni di godimento, dei buoni di godimento, delle obbligazioni partecipanti ai profitti e delle altre quote sociali analoghe, nonchè delle quote sociali di società a responsabilità limitata.

Articolo 9.

Quando gli interessi ed altri redditi delle obbligazioni e di ogni altra forma di prestito, dei depositi, dei conti di deposito e di ogni altra specie di credito, provenienti dall'Italia ad un contribuente domiciliato in Sve-

zia, sono stati assoggettati alle imposte italiane (compresa l'imposta sulle obbligazioni), la Svezia accorderà, agli effetti della imposta svedese, una deduzione che compensi l'imposta corrisposta in Italia.

Nel caso d'instaurazione in Svezia, dopo la firma della presente Convenzione, di una imposta ritenuta alla fonte sugli interessi, i due Stati si concerteranno.

Articolo 10.

§ 1. Gli stipendi, i salari e le remunerazioni analoghe, nonché le pensioni, versati da uno degli Stati o da una sua suddivisione politica a persone fisiche, come corrispettivo di servizi resi a questo Stato o alle sue suddivisioni politiche, sono esenti da imposta nel territorio dell'altro Stato a condizione che le dette persone non abbiano la cittadinanza di quest'altro Stato.

§ 2. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili alle somme versate per servizi resi in rapporto ad una attività commerciale o industriale esercitata da uno degli Stati contraenti a scopo di lucro.

Articolo 11.

§ 1. Al di fuori dei casi considerati nell'articolo 10, le remunerazioni relative ai servizi personali, comprese le remunerazioni delle libere professioni, non sono imponibili che nello Stato in cui questi servizi sono prestati.

§ 2. Tuttavia, la persona fisica avente il domicilio fiscale in uno dei due Stati è esente dall'imposta nell'altro Stato per le remunerazioni relative ai servizi personali, compresi quelli delle libere professioni, prestati in quest'altro Stato nel corso di un anno solare:

1) se non ha soggiornato in questo ultimo Stato che per un periodo o per più periodi non eccedenti in totale i centottantatre giorni, e

2) se i servizi sono prestati per conto o in qualità di mandatario di una persona fisica o giuridica avente il domicilio nel primo Stato, e

3) se le dette remunerazioni non hanno gravato come tali i risultati di una attività lucrativa, imponibili nell'altro Stato, e

4) se il mandatario non esercita una professione libera in quest'altro Stato mediante una propria stabile organizzazione ivi situata.

§ 3. Le disposizioni del paragrafo 2 non sono applicabili ai benefici o alle remunerazioni dei professionisti dello spettacolo, come gli artisti del teatro, del cinema, della radio o della televisione, i musicisti e gli atleti.

§ 4. Le remunerazioni dei servizi personali prestati sulle navi o sugli aeromobili non sono imponibili che nello Stato in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima o aerea.

§ 5. Le remunerazioni corrisposte ad un amministratore, ad un membro del consiglio di amministrazione o di sorveglianza o a un altro mandatario che eserciti funzioni analoghe presso una società avente il domicilio fiscale in uno dei due Stati, non sono imponibili che nel detto Stato.

Articolo 12.

I professori ed i membri del corpo insegnante di uno degli Stati che ricevono una remunerazione per l'insegnamento da essi dato, nel corso di un periodo di residenza non eccedente i due anni, in una università o in un altro istituto d'insegnamento superiore situato nell'altro Stato, sono esenti da imposte sulla detta remunerazione in questo altro Stato.

Articolo 13.

Gli studenti e gli apprendisti aventi il domicilio in uno dei due Stati che si trasferiscono temporaneamente nell'altro Stato allo scopo di ricevere un insegnamento o una formazione professionale, ad orario pieno, sono esenti dall'imposta in quest'altro Stato sulle somme loro versate da persone che si trovano nel primo Stato per il loro mantenimento, la loro educazione e la loro formazione.

Articolo 14.

Le imposte prelevate su ogni altro reddito diverso da quelli considerati negli articoli precedenti non sono applicate che nello Stato in cui il beneficiario ha il domicilio.

Articolo 15.

Per quanto riguarda le imposte sul patrimonio o sull'incremento del patrimonio, sono applicabili le disposizioni che seguono:

1) nella misura in cui il patrimonio si compone:

- a) di immobili con i loro accessori;
- b) di imprese commerciali o industriali, comprese quelle di navigazione marittima e di navigazione aerea;

L'imposta sarà applicata nello Stato al quale è dovuta, in base agli articoli precedenti, l'imposta sui redditi derivanti dal detto patrimonio. Tuttavia, per quanto riguarda i valori mobiliari facenti parte del capitale realmente investito in una stabile organizzazione situata in uno degli Stati contraenti, l'imposta sarà applicata in questo Stato;

2) nella misura in cui il patrimonio si compone di crediti, anche sotto forma di obbligazioni, garantiti da ipoteca immobiliare, l'imposta sarà applicata nello Stato in cui i beni immobiliari sono situati;

3) per tutte le altre specie di patrimonio l'imposta sarà applicata nello Stato in cui è domiciliato il contribuente.

Articolo 16.

Quando, in base alle disposizioni della presente Convenzione, il contribuente di uno degli Stati contraenti ha diritto alla esenzione o ad una riduzione di imposta nell'altro Stato, l'esenzione o la riduzione non sarà accordata alle eredità indivise che nella misura in cui l'imposta è

imputabile alla quota-parte degli elementi imponibili attribuibili all'avente diritto contribuente del primo Stato.

Articolo 17.

Nonostante ogni altra disposizione della presente Convenzione, le imposte a carattere progressivo potranno essere calcolate, in ciascuno Stato, a carico dei contribuenti che vi hanno il domicilio con l'aliquota relativa all'insieme degli elementi imponibili in base alla legislazione fiscale di questo Stato.

Articolo 18.

§ 1. Le disposizioni della presente Convenzione non limitano i diritti e i vantaggi che la legislazione di uno qualunque degli Stati contraenti accorda ai contribuenti relativamente alle imposte considerate nell'articolo 2 della presente Convenzione.

§ 2. Le persone fisiche residenti in uno dei due Stati che sono tassabili nell'altro Stato beneficiano, in questo altro Stato, per l'accertamento delle imposte considerate nell'articolo 2 della presente Convenzione, delle esenzioni, abbattimenti alla base, deduzioni, riduzioni o altri vantaggi, accordati, in rapporto ai carichi di famiglia, alle persone fisiche, cittadini di esso Stato, che non vi hanno il domicilio.

Articolo 19.

§ 1. Le autorità fiscali dei due Stati contraenti si comunicheranno tutte le informazioni di cui dispongono o che possono ottenere e che sono necessarie per assicurare l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione e per evitare la frode fiscale o per applicare le regole destinate a prevenire l'evasione fiscale nel campo delle imposte che fanno oggetto di questa Convenzione.

§ 2. Tutte le informazioni così scambiate dovranno essere tenute segrete e non potranno essere comunicate, al di fuori del contribuente o del suo mandatario, a persone diverse da quelle che si occupano dell'applicazione e della riscossione delle imposte considerate nella presente Convenzione, come pure dei reclami e dei ricorsi relativi a queste imposte.

§ 3. Le disposizioni del presente articolo non possono avere per effetto di imporre alle autorità fiscali di uno dei due Stati l'obbligo di comunicare, sia le notizie che, con riguardo alla loro natura, non possono essere ottenute in forza della propria legislazione fiscale o in forza di quella dell'altro Stato, sia le notizie che, secondo il loro apprezzamento, sono suscettibili di rivelare un processo di fabbricazione o di compromettere un segreto industriale, commerciale o professionale o di ordine pubblico. Queste disposizioni non possono nemmeno essere considerate come facenti obbligo alle autorità fiscali di uno dei due Stati di compiere atti non conformi ai propri regolamenti ed alla propria prassi.

Articolo 20.

§ 1. Le autorità fiscali dei due Stati contraenti potranno stabilire di comune accordo, i regolamenti necessari alla esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione.

§ 2. Nel caso che l'esecuzione di qualche disposizione di questa Convenzione desse luogo a difficoltà o a dubbi, le autorità fiscali dei due Stati contraenti si metteranno d'accordo per interpretare tale disposizione nello spirito della Convenzione.

§ 3. Se un contribuente di uno dei due Stati contraenti prova che le imposizioni fatte o progettate a suo carico hanno causato o causeranno nei suoi confronti una doppia imposizione vietata dalla Convenzione, può, senza pregiudizio dell'esercizio dei suoi diritti di reclamo e di ricorso in ciascuno Stato, rivolgere alle autorità fiscali dello Stato in cui si trova il suo domicilio una domanda scritta di revisione delle dette imposizioni. Questa domanda deve essere presentata nel termine di due anni a partire dalla data della notifica o della riscossione alla fonte della seconda imposizione. Se ne riconoscono la fondatezza, le autorità fiscali cui tale domanda è stata rivolta si metteranno d'accordo con le autorità fiscali dell'altro Stato al fine di evitare la doppia imposizione.

Articolo 21.

Le autorità fiscali considerate nella presente Convenzione sono, per quanto riguarda l'Italia, il Ministero delle finanze, Direzione generale delle imposte dirette, per quanto riguarda la Svezia, il Ministro delle Finanze o il suo Delegato (finansministern eller hans befullmäktigade ombud).

Articolo 22.

§ 1. La presente Convenzione sarà ratificata per quanto riguarda l'Italia, dal Presidente della Repubblica con l'autorizzazione del Parlamento e, per quanto riguarda la Svezia, da Sua Maestà il Re di Svezia con il consenso del Riksdag. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati il più presto possibile a Roma.

§ 2. La Convenzione entrerà in vigore dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica e si applicherà:

1) alle imposte dovute alla fonte a titolo definitivo sui redditi attribuiti ai beneficiari a datare dal 1° gennaio 1955 e non scaduti anteriormente a questa data;

2) alle altre imposte applicate sui redditi dei periodi imponibili chiusi posteriormente al 28 febbraio 1955;

3) alle imposte svedesi sul patrimonio che formeranno oggetto dell'imposizione degli anni 1956 e successivi;

4) alle imposte sul patrimonio che potrebbero essere applicate in Italia dopo l'entrata in vigore della Convenzione.

Articolo 23.

La presente Convenzione resterà in vigore per una durata indeterminata; ma ciascuno dei due Stati contraenti potrà, fino al 30 giugno incluso di ogni anno solare successivo al quinto anno a partire da quello della ratifica, denunciarla, per iscritto e per via diplomatica, all'altro Stato contraente. In caso di denuncia prima del 30 giugno di tale anno, la Convenzione si applicherà per l'ultima volta:

1) alle imposte dovute alla fonte a titolo definitivo sui redditi attribuiti ai beneficiari al più tardi entro il 31 dicembre di detto anno;

2) alle altre imposte applicate sui redditi dei periodi imponibili chiusi al più tardi l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo a quello della denuncia;

3) alle imposte sul patrimonio che formeranno oggetto dell'imposizione dell'anno successivo a quello della denuncia.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari summenzionati hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

FATTA a Stoccolma in doppio esemplare in lingua italiana ed in lingua svedese, i due testi facendo ugualmente fede, il 20 dicembre 1956.

SCADUTO MENDOLA
DI FONTANA DEGLI ANGELI

ÖSTEN UNDÉN

CONVENZIONE TRA L'ITALIA E LA SVEZIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA e S. M. IL RE DI SVEZIA, animati dal desiderio di evitare le doppie imposizioni e di prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sulle successioni hanno deciso di concludere una convenzione ed hanno nominato, a tale scopo, come loro plenipotenziari:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

l'Ambasciatore Gioacchino SCADUTO MENDOLA di FONTANA degli ANGELI;

SUA MAESTA IL RE DI SVEZIA:

il Ministro degli Affari Esteri, S. E. ÖSTEN UNDÉN,

i quali dopo essersi comunicati i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

La presente Convenzione si riferisce alle seguenti imposte riscosse sui trasferimenti per causa di morte di cittadini italiani e svedesi.

Articolo 2.

La presente Convenzione determina le regole applicabili alle imposte seguenti:

A) *per l'Italia:*

- 1 - l'imposta sulle successioni
- 2 - l'imposta sul valore globale netto dell'asse ereditario.

B) *per la Svezia:*

- 1 - l'imposta sulle successioni (arvsskatten);
- 2 - l'imposta sul valore globale dell'eredità (kvarlatenskapsskatten).

La presente Convenzione si applica, inoltre, ad ogni altra imposta avente natura analoga che sarà istituita dopo la firma della medesima,

nel territorio di ciascuno Stato contraente, sia che si tratti di imposte che colpiscono il valore globale dell'asse ereditario, sia che si tratti di imposte che colpiscono le singole quote ereditarie o i legati.

Articolo 3.

I beni immobili situati in uno dei due Stati contraenti non saranno assoggettati all'imposta che in tale Stato.

I beni immobili comprendono da una parte gli accessori, e le scorte vive e morte delle aziende agricole o boschive, dall'altra parte il diritto d'usufrutto, e il diritto alle rendite e agli altri frutti da essi derivanti.

I canoni provenienti dal godimento di immobili o dallo sfruttamento di miniere o di altri giacimenti minerari, non costituenti beni immobili, saranno sottoposti a imposta nello Stato contraente nel quale questi immobili, miniere o giacimenti minerari sono situati.

I crediti, anche sotto forma di obbligazioni, garantiti su immobili sono sottoposti ad imposta nello Stato in cui tali immobili sono situati.

Articolo 4.

I beni investiti in una impresa commerciale o industriale o relativi all'esercizio d'una professione liberale, e che sono destinati ad una stabile organizzazione esistente in uno dei due Stati contraenti non sono soggetti all'imposta che in tale Stato.

Si considera come stabile organizzazione il luogo nel quale speciali installazioni sono utilizzate in permanenza o nel quale disposizioni speciali sono state prese in relazione allo svolgimento di un'attività, come la direzione, gli uffici, le succursali, le officine, i laboratori, i magazzini, le miniere o ogni giacimento minerario oggetto di sfruttamento.

Articolo 5.

I beni non contemplati dagli articoli 3 e 4 sono assoggettati all'imposta nello Stato nel quale il de cuius era domiciliato al tempo del suo decesso.

Ai fini della presente Convenzione, il de cuius sarà considerato domiciliato nello Stato nel quale egli aveva la sua residenza effettiva e il suo luogo di abitazione.

In caso di dubbio in quale dei due Stati il de cuius aveva il suo domicilio, ai sensi della norma del comma precedente, o nel caso in cui l'interessato poteva essere considerato domiciliato nei due Stati, la questione sarà decisa con un accordo particolare tra le supreme autorità dei due Stati. A tal proposito, sarà considerato con quale dei due Stati il de cuius, al momento della morte, aveva i rapporti personali ed economici più stretti. Se non sarà possibile pervenire ad una conclusione su tale punto, si terrà conto della nazionalità dell'interessato.

Se il de cuius non aveva la sua residenza effettiva o il suo luogo di abitazione in nessuno dei due Stati contraenti egli sarà considerato domiciliato nello Stato nel quale risiedeva.

Se egli risiedeva nei due Stati, la questione relativa alla determinazione del suo domicilio sarà decisa mediante un accordo particolare tra le autorità fiscali supreme dei due Stati:

Articolo 6.

I debiti che gravano i beni di cui agli articoli 3 e 4 della presente Convenzione o che sono garantiti su beni di tale natura, sono imputati nello Stato in cui detti beni sono sottoposti ad imposta, sul valore di detti beni, o di tutti gli altri beni che tale Stato ha il diritto di assoggettare a imposta. Gli altri debiti diversi dai precedenti sono imputati sui beni assoggettati ad imposta nello Stato nel quale il de cuius era domiciliato al momento della morte.

Se i debiti che possono essere imputati in uno dei due Stati, ai sensi delle disposizioni del primo alinea, superano il valore della somma di beni che tale Stato ha il diritto d'imporre, la differenza non coperta, è imputata sui beni assoggettati a imposta nell'altro Stato.

Tuttavia, i debiti sono imputati sul valore dei fidecommessi solo nella misura nella quale essi sono afferenti a tali beni o sono garantiti da essi.

Articolo 7.

Nessuna disposizione della presente Convenzione può pregiudicare il diritto di ciascuno Stato contraente di applicare alle parti d'una successione da esso assoggettate a imposta, il tasso d'imposta che sarebbe applicabile se tutti i beni costituenti l'eredità o il legato fossero soggetti a tributo nel suo territorio.

Articolo 8.

La presente Convenzione non può portare alcun pregiudizio alle esenzioni fiscali eventualmente accordate o che potranno essere accordate in avvenire, in forza di disposizioni di diritto internazionale, agli agenti diplomatici e consolari.

Articolo 9.

Ogni contribuente che prova che i provvedimenti adottati dalle autorità fiscali di ciascun Stato contraente hanno provocato nei suoi confronti una doppia imposizione contraria ai principi della presente Convenzione, può reclamare alla autorità fiscale suprema dello Stato nel quale egli è considerato domiciliato, ai sensi dell'articolo 5 o nel quale il de cuius, ai sensi della presente Convenzione, era considerato domiciliato al momento del suo decesso.

Se il reclamo è ritenuto fondato lo Stato adotta le misure necessarie per mettere fine alla doppia imposizione.

Il reclamo deve essere fatto entro i tre anni a partire dalla fine dell'anno solare nel quale il contribuente ha avuto conoscenza della duplicazione.

Articolo 10.

Le autorità fiscali supreme dei due Stati, potranno prendere accordi speciali per applicare le disposizioni della presente Convenzione e per evitare le doppie imposizioni per quanto riguarda le imposte stabilite all'articolo 2, nei casi non regolati dalla presente Convenzione e che possono presentarsi nel corso della sua applicazione e per risolvere le difficoltà e i dubbi che possono insorgere nella interpretazione o applicazione della Convenzione.

Articolo 11.

1. La presente Convenzione sarà ratificata, per quanto riguarda l'Italia, dal Presidente della Repubblica Italiana, con l'autorizzazione del Parlamento e, per quanto riguarda la Svezia, da S. M. il Re di Svezia con il consenso del Riksdag.

Gli strumenti di ratifica saranno scambiati il più presto possibile a Roma.

2. La Convenzione entrerà in vigore dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica e si applicherà alle successioni testamentarie o legittime apertesì a tale data.

Articolo 12.

La presente Convenzione resterà indefinitivamente in vigore; ma ciascuno dei due Stati contraenti potrà, fino al 30 giugno incluso di ogni anno solare successivo al quinto anno a partire da quello della ratifica, denunciarla per iscritto e per via diplomatica all'altro Stato contraente.

In caso di denuncia prima del 30 giugno di tale anno, la Convenzione cesserà di aver vigore con lo spirare dell'anno solare nel quale la denuncia è stata fatta ma essa continuerà ad applicarsi a tutte le successioni legittime e testamentarie apertesì fino alla fine dell'anno.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari summenzionati hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

FATTA a Stoccolma, in doppio esemplare in lingua italiana e svedese, i due testi facenti ugualmente fede il 20 dicembre 1956.

SCADUTO MENDOLA
DI FONTANA DEGLI ANGELI

ÖSTEN UNDÉN